



DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA
UFFICIO PER I BENI CULTURALI
E EDILIZIA DI CULTO

D

**ESTRATTO DALLE NORME DIOCESANE PER LA RIPRODUZIONE
DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA**

1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali

Il complesso dei Beni Culturali di proprietà della Chiesa veneziana costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che il Patriarcato di Venezia intende valorizzare. In particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche, indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (*Norme* del 1974 e *Orientamenti* del 1992), e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984, e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, il Patriarcato di Venezia accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

1.1. Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, il Patriarcato di Venezia intende disciplinare le riproduzioni attraverso questa normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.

1.2. La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione o commissione a terzi delle immagini). Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa e potrà essere autorizzato previa la consegna di copia delle stesse immagini alla Diocesi nel rispetto delle circolari ministeriali ed ecclesiastiche che regolano l'attività di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici.

1.3. Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

1.4. I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili *pro-tempore* degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

2. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecclesiastici

La Curia Patriarcale di Venezia rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio Beni Culturali - sezione beni artistici, storici e museali ecclesiastici -, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell'ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura.

Le norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive e digitali, e in ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo delle riproduzioni nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, compreso l'utilizzo nelle reti informatiche e nei mass-media.

2.1. Riproduzioni a scopo commerciale (omissis)

2.2. Riproduzioni per ragioni di studio (omissis)

2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo. Per le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l'utilizzo

sulle reti informatiche, l'autorizzazione alla riproduzione viene concessa su presentazione dettagliata del progetto da parte dell'autore o dell'editore.

2.3.1. Gli interessati devono specificare:

- scopo e caratteristiche dell'iniziativa;
- soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente);
- sito informativo o divulgativo che ospiterà le immagini;

2.3.2. Per le riproduzioni fotografiche inserite in tali progetti, valgono le norme relative alle riproduzioni a scopo commerciale. Tali immagini dovranno essere a bassa risoluzione e prevedere un watermark ed impedire il download.

2.3.3. Dovrà essere chiaramente espressa accanto ad ogni immagine la proprietà del bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato di Venezia.

2.3.4. La concessione all'utilizzo delle immagini nelle reti informatiche o divulgative sarà limitata nel tempo e subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale, che sarà restituito allo scadere della concessione.

2.3.5. L'autore del progetto si impegna a cedere al Patriarcato di Venezia il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell'ambito delle proprie iniziative, e di creare dei link con le proprie pagine web, nel caso si tratti di siti informatici.

Norme emanate a Venezia, il 2 gennaio 1998 dall'Ordinario diocesano

Avvertenze sul deposito cauzionale e le spese di assistenza alle riprese

Per l'autorizzazione alla ripresa concessa a scopo commerciale (art.2.1.) il deposito cauzionale ammonta a Euro 130,00 (fino ad un massimo di 10 scatti). Nel caso fosse necessario un controllo alle riprese dovrà essere garantita dai richiedenti la presenza di personale di assistenza alle riprese. Nel caso le immagini vengano impiegate in un progetto nelle reti informatiche o divulgative (art.2.3.), il deposito cauzionale ammonta a € 200,00. A tali somme vanno aggiunti € 5,00 per contributi di segreteria (escluse le autorizzazioni per studenti). L'importo potrà essere versato presso l'Ufficio, oppure utilizzando il c/c bancario intestato a:

DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA, San Marco 320/A-30124 Venezia
Banco San Marco – Gruppo Banco Popolare:
IT 92 Y 05034 02070 000000009317 SWIFT: BAPPIT21709
indicando nella causale "Deposito cauzionale U.B.C."

La contabile del bonifico andrà inviata via mail a promozione@patriarcatovenetia.it.

La restituzione del deposito avverrà secondo quanto stabilito dalle *NORME* (ARTT. 2.1.5., 2.2.2., 2.3.4.), dopo la consegna del materiale entro 6 mesi dalla concessione dell'autorizzazione.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Il Richiedente.....
indirizzo.....città.....
n° telefonico email

inoltra domanda per diffondere a scopo divulgativo in:

Internet Altro

per effettuare riprese ex novo:

Fotografie digitali telecamera digitale Altro.....

Nome e n° telefonico dell'autore:

nei giorni).

per utilizzare riprese già esistenti presso l'archivio di:

dei seguenti soggetti:

1. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

2. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:

3. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

4. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

5. Chiesa:.....

Titolo e autore dell'opera da riprodurre:.....

Indirizzo del sito o precisazioni sullo strumento di diffusione:

.....
.....

trattasi di

sito istituzionale sito commerciale Altro.....

con presenza di banner pubblicitari si no

Le immagini saranno utilizzate dal al

Il richiedente allega una descrizione dettagliata della produzione.

Il richiedente si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare:

- all'uso delle immagini in modo conforme al valore storico artistico e religioso dei soggetti ripresi.
- a versare il deposito cauzionale previsto, che gli sarà restituito allo scadere della concessione.
- a cedere al Patriarcato di Venezia un negativo o un cliché o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto o ripresa utilizzato, e a far sottoscrivere all'autore delle immagini una liberatoria che garantisca al Patriarcato il libero utilizzo di quanto consegnato.
- a specificare chiaramente accanto a ciascuna immagine o tramite link la proprietà del bene riprodotto e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'Ufficio Beni Culturali.
- a rimborsare le eventuali spese di sorveglianza, consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile delle opere per ogni ripresa effettuata.
- a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta ottenuta l'autorizzazione.
- a contattare l'Ufficio per ogni ulteriore utilizzo dell'immagine non previsto dall'autorizzazione.
- a concedere al Patriarcato di Venezia il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell'ambito delle proprie iniziative, e di creare dei link reciproci con le proprie pagine web, nel caso si tratti di siti internet.

Il richiedente

.....
(firma)

.....
(data)